



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

I termini istituzionali "detentori, rappresentanti, membri, presidente, segretario, cassiere, revisori, candidati" sono intesi quali ruoli i cui genitori membri dell'assemblea, sia uomini che donne, trovano espressione.

CAPITOLO 1: L'ASSEMBLEA

ART.1 SCOPO

L'assemblea dei genitori è l'organo di rappresentanza dei genitori degli allievi dell'Istituto scolastico scuola elementare e scuola dell'infanzia di Coldrerio. Essa ha lo scopo di partecipare alla vita dell'istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art.2 della Legge della Scuola¹.

ART.2 COMPOSIZIONE

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti all'Istituto scolastico di Coldrerio.

ART.3 COMPITI

L'assemblea dei genitori:

1. a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto scolastico le richieste dei genitori;
2. b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
3. c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
4. d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
5. e) favorisce i rapporti fra famiglia e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti dell'istituto scolastico;
6. f) promuove attività legate agli scopi dell'istituto scolastico e collabora alle attività culturali e sociali dell'Istituto scolastico stesso;
7. g) approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
8. h) elegge il comitato e i revisori.

¹LEGGE DELLA SCUOLA ART2. FINALITÀ

La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.



ART.4 RIUNIONI

L'assemblea dei genitori si riunisce in seduta ordinaria entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, dietro convocazione del comitato. Essa deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso, salvo che in caso di urgenza. I lavori assembleari sono diretti dal presidente uscente, salvo decisione contraria dell'assemblea. L'assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del comitato o di almeno un quinto dei membri.

ART.5 DELIBERAZIONI

L'assemblea dei genitori convocata regolarmente in base all'art.4 può deliberare solo su oggetti indicati nell'avviso di convocazione e soltanto con la presenza di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto. In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno mezz'ora dopo senza limiti di presenza. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del presidente del comitato.

ART.6 DIRITTO DI VOTO

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'istituto scolastico. Nel caso l'autorità parentale spetti ad ambedue i genitori dell'allievo ed entrambi siano presenti all'assemblea a valere è sempre e soltanto un voto (indipendentemente da chi dei due lo abbia espresso).

ART.7 ESPRESSIONE DEL VOTO

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro il voto deve essere espresso a scrutinio segreto. Non sono accettati voti per delega.

ART.8 ELEZIONI

Le candidature dei membri del comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente al più tardi una settimana prima dell'assemblea. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, in caso di parità gli scrutatori procedono per estrazione a sorte.

CAPITOLO 2: COMITATO

ART.9 COMPOSIZIONE

Il comitato è l'organo esecutivo dell'assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. Il comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, di preferenza rappresentanti sia della scuola elementare che della scuola dell'infanzia. Il comitato è eletto ogni anno, in occasione della prima assemblea ordinaria, e rimane in carica per tutto l'anno scolastico. I suoi membri possono essere rieletti. Nel suo interno il comitato elegge un presidente, un vice-presidente, un segretario e un cassiere.

ART.10 COMPITI

Il comitato:

1. a) prepara e convoca l'assemblea;
2. b) rende conto all'assemblea dell'attività svolta;



3. c) formula le sue proposte all'assemblea per la decisione;
4. d) esegue le decisioni prese dall'assemblea;
5. e) mantiene i contatti con i membri dell'assemblea e con gli altri organi dell'istituto scolastico;
6. f) propone e promuove attività informative, culturali, ricreative e sociali a vantaggio di tutte le componenti dell'istituto.

ART.11 CARICHE

Il presidente convoca il comitato, lo dirige e ne coordina le attività. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza. Il segretario tiene il verbale delle sedute dell'assemblea e del comitato, cura la corrispondenza. Il cassiere tiene la contabilità della cassa.

ART.12 FINANZIAMENTO

L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'assemblea dei genitori sono finanziati mediante contributi volontari dei genitori, donazioni, proventi da varie attività, contributi volontari dell'istituto scolastico, contributi degli enti pubblici e privati. Le finanze vengono gestite dal comitato e verificate da due revisori eletti dall'assemblea che restano in carica un anno e riferiscono all'assemblea al termine di ogni esercizio.

ART.13 SCIoglimento

L'assemblea dei genitori viene sciolta nel caso non fosse possibile raggiungere il numero minimo di membri di comitato per l'inizio di un nuovo anno scolastico. Lo scioglimento deve essere decretato da un'assemblea straordinaria convocata con preavviso di un mese. L'importo che dovesse rimanere in cassa al momento del scioglimento verrà devoluto come stabilito dall'assemblea.

ART.14 CONCLUSIONI

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti statuti ed entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione da parte dell'assemblea. Esso è soggetto a revisione qualora se ne verificasse la necessità.